

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

| | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------|
| - Avv. Giovanni Di Bartolomeo | in presenza | Presidente |
| - Avv. Chiara Sabatini | | Vice Presidente |
| - Avv. Daniela Terreri | in presenza | Cons. Segretario |
| - Avv. Patrizio Cipriani | | Cons. Tesoriere |
| - Avv. Emanuele Calista | in videoconferenza | Consigliere |
| - Avv. Valentina Corcione | in videoconferenza | Consigliere |
| - Avv. Maria Croce | | Consigliere |
| - Avv. Monica Galasso | in videoconferenza | Consigliere |
| - Avv. Gianluca Giordano | | Consigliere |
| - Avv. Alba Ronca | in videoconferenza | Consigliere |
| -Avv. Antonello Salce | | Consigliere |
| -Avv. Stefano Sassano | | Consigliere |
| - Avv. Lucio Schiona | in videoconferenza | Consigliere |
| - Avv. Claudia Tambone | in videoconferenza | Consigliere |
| - Avv. Antonella Zuccarini | in videoconferenza | Consigliere |

o o o

L'anno **2021**, il giorno **11** del mese di **marzo**, alle ore **17,30**, si è riunito in presenza ed a mezzo audio-videoconferenza sulla piattaforma TEAMS, in conformità della recente normativa in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza dei Cons. Cipriani, Croce, Giordano, Sabatini, Salce e Sassano, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
- 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- 3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO
- 4) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE TAMBONE)
- 5) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO)
- 6) OPINAMENTI
- 7) DIFFERIMENTO ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO (RELATORE CIPRIANI)
- 8) MODIFICA REGOLAMENTO OCC - INTEGRAZIONE RICHIESTA FONDO SPESE (RELATORE CIPRIANI)
- 9) BILANCI CONSUNTIVO E PREVENTIVO OCF (RELATORE CIPRIANI)
- 10) TAR PESCARA - ADEMPIMENTI PRESENTAZIONE DOMANDE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE CIPRIANI)
- 11) ATTIVAZIONE CASELLA PEC FALLCO PER GESTIONALE OCC
- 12) CRITICITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL PDP E PROPOSTE DI INTERVENTO DEL COA DI ROMA (RELATORE SASSANO)
- 13) RICHIESTA PARERE AVV. * CROCE (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI, CORCIONE, SALCE)
- 14) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA)

15) ISTANZA ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE AUSILIARI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (RELATORE ZUCCARINI)

16) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)

17) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)

18) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)

19) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC ed e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (04/03/2021), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che l'Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense ha ribadito la necessità di mantenere un dialogo e un confronto costante con le istituzioni territoriali su temi di stringente attualità. A tal fine, i Presidenti dei COA e delle Unioni Regionali e Interregionali sono invitati a partecipare agli incontri già fissati per le date del 26/03/21, 29/04/21, 28/05/21, 25/06/21, 23/07/21 e 10/09/21, che si svolgeranno su piattaforma TEAMS. Il Consiglio ne prende atto.

Alle ore 17,46 si collegano i Cons. Cipriani e Sassano.

b) Il Presidente rende noto che in data 07/03/2021 (prot. n. * dell'08/03/21) è pervenuta dall'Avv. * una segnalazione disciplinare nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14.

c) Il Presidente rende noto che il Cons. Sassano ha trasmesso la comunicazione dell'OCF relativa all'incontro con i Delegati Congressuali che si terrà, per il Distretto di L'Aquila, il prossimo 10 maggio. Il Consiglio delega il Cons. Sassano alla partecipazione.

d) Il Presidente rende noto che in data 10/03/2021 (prot. n. * del 10/03/21) è pervenuto dalla * un esposto nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio delibera la trasmissione degli atti al CDD e di darne notizia all'iscritto ai sensi dell'art. 11 Reg. CNF 2/14.

e) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 04/03/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.

f) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 04/03/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.

g) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 04/03/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.

h) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 04/03/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.

i) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 05/03/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.

l) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 05/03/2021, ha comunicato il provvedimento di archiviazione del procedimento disciplinare n. */2020 PE nei confronti dell'Avv. *. Il Consiglio prende atto.

m) Il Presidente rende noto che il CDD, con pec del 02/03/2021, ha comunicato l'esecutività della decisione n. */2020 pronunciata nel procedimento disciplinare n. */2016 PE nei confronti dell'Avv. * con la quale è stato deliberato di non esservi luogo a provvedimento disciplinare. Il Consiglio prende atto.

n) Il Presidente rende noto che il CNF, con pec in data 05/03/2021, ha notificato la sentenza n. */2021 del 17/10/2020, depositata il 20/02/2021, di accoglimento del ricorso presentato dall'Avv. * avverso la decisione n. */2017, depositata in data 31/01/2017, con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina di L'Aquila gli infliggeva la sanzione disciplinare della censura. Con successiva pec, sempre in data 05/03/2021, il CNF ha comunicato che la notifica della suddetta sentenza all'Avv. * è avvenuta in data 05/03/2021. Il Consiglio ne prende atto.

o) Il Presidente rende noto che la dott.ssa Beatrice Di Giosia, al fine di incrementare le risposte, ha richiesto l'autorizzazione ad un ulteriore inoltro del questionario già trasmesso dal COA con lettera informativa n. 10 dell'8/02/21 per la raccolta di dati statistici su base distrettuale per uno studio sulla qualità dei servizi giudiziari. Il Consiglio dispone che se ne dia nuovamente notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

p) Il Presidente rende noto che il COA di Viterbo ha trasmesso la delibera 22/02/2021 di sostegno alla Collega Avv. Eleonora Rea, vittima di intimidazione verbale e fisica nel corso di una udienza penale dinanzi al Tribunale di Cassino. Il Consiglio ne prende atto.

q) Il Presidente rende noto che il sig. * ha richiesto l'indicazione di un avvocato esperto in amministrazione di sostegno e iscritto nell'elenco degli avvocati disponibili al patrocinio a spese dello Stato.

Il Consiglio, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente regolamento della disciplina del diritto di accesso atti e delle attività istituzionali, delibera di indicare, secondo rotazione, l'Avv. Febbo Alba, iscritta nell'elenco "Diritto di famiglia", nonché nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, in materia "Volontaria giurisdizione".

Alle ore 18,10 si collega il Vice Presidente Sabatini.

r) Il Presidente rende noto che il Presidente del Tribunale di Pescara ha trasmesso, per eventuali segnalazioni, copia della relazione sul Programma di Gestione ex art. 37 D.L. 98/2011, convertito in Legge n. 11/2011 per l'anno 2021. Il Consiglio delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta.

Alle ore 18,18 si collega il Cons. Croce.

s) Il Presidente rende noto che è pervenuta dall'Avv. * una segnalazione di violazione delle Linee Guida del Tribunale di Pescara – Sezione Penale del 17/07/2018 sulla continuità della difesa d'ufficio. Il Consiglio delega il Cons. Calista ad interessare il Presidente di Sezione del problema segnalato e di darne notizia all'iscritto.

t) Il Presidente rende noto che, da interlocuzioni con il Presidente del Tribunale di Pescara, è emerso che sono in attesa, per la liquidazione del compenso ai difensori, circa 400 pratiche con patrocinio a spese dello Stato; richiama, inoltre, la nota 23/02/2021 con la quale il Presidente del Tribunale ha richiesto un intervento del COA in relazione alle problematiche connesse alla carenza di personale.

Il Consiglio, considerata l'impossibilità di distaccare unità di personale della Segreteria dell'Ordine, delibera di dare mandato al Presidente di verificare con la Fondazione Forum Aterni la possibilità di incaricare proprio personale allo scopo di fornire collaborazione nell'interesse degli iscritti.

u) Il Presidente riferisce di aver predisposto la comunicazione indirizzata al Presidente del Tribunale della quale dà lettura.

In proposito, il Presidente del Tribunale, in data odierna, ha inviato per conoscenza l'invito rivolto ai magistrati togati ed onorari ad utilizzare sia la trattazione da remoto che ancor più la forma scritta e fissare le udienze ad orario onde evitare assolutamente assembramenti, predisponendo eventualmente spostamenti d'ufficio di udienze e di orari. Il Consiglio dispone l'invio della lettera informativa agli iscritti.

3) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI – SOSPENSIONI - DECADENZA PATROCINIO

A) Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

a) iscrivere all'Albo degli Avvocati l'Avv. Leone Lucia per trasferimento dall'Ordine di Foggia, con anzianità dal 09/01/2006,

b) rilasciare alla dott.ssa * il nulla-osta per il trasferimento all'Ordine di Milano,

come da separati e distinti provvedimenti;

B) Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Segretario,

- vista la domanda di iscrizione all'Albo degli Avvocati presentata dal dott. Borrone Andrea in data 03/02/2021 con la documentazione ivi allegata; ...*omissis*...

delibera l'iscrizione del dott. Borrone Andrea nell'Albo degli Avvocati, come da separato e distinto provvedimento.

4) FORMAZIONE CONTINUA (RELATORE TAMBONE)

ACCREDITAMENTI

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di accreditamento presentata dalla Fondazione Forum Aterni del webinar dal titolo “*Il regolamento sulle specializzazioni forensi*”, che si terrà in modalità FAD su piattaforma Microsoft Teams in data 26 marzo 2021 dalle ore 15.00 alle ore 17.00, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l'evento riconoscendo n. 3 C.F. in materia di ordinamento professionale con onere a carico dell'Organizzatore di predisporre sistemi che consentano la

proposizione di quesiti per la verifica della effettività della partecipazione e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con piattaforma “Microsoft Teams” come da indicazioni della Segreteria Organizzativa.

-Il Consiglio, vista e disaminata la richiesta di accreditamento presentata dalla Fondazione Forum Aterni in collaborazione con Giuffré Francis Lefebvre del webinar dal titolo “*Il processo penale telematico: teoria e pratica*”, che si terrà in modalità FAD su piattaforma Go To Webinar in data 29 aprile 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.30, udito il relatore, verificata la rispondenza ai requisiti di cui al regolamento CNF e al regolamento COA sulla formazione, delibera di accreditare l’evento riconoscendo n. 2 C.F. di cui n. 1 C.F. in procedura penale e n. 1 C.F. in materia di ordinamento professionale con onere a carico dell’Organizzatore di predisporre sistemi che consentano la proposizione di quesiti per la verifica della effettività della partecipazione e di darne notizia agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Il rilevamento delle presenze dovrà avvenire con piattaforma “Go To Webinar” come da indicazioni della Segreteria Organizzativa.

ATTESTATI

Il Consiglio, letta l’istanza con la quale l’Avv. Valentino Nazari chiede il rilascio dell’attestato di formazione continua per l’anno 2020, udito il relatore, considerato che il CNF, con delibera n. 310 del 18/12/2020, ha ritenuto il 2020 un anno formativo a sé stante e non è previsto il rilascio dell’attestato di formazione continua, verificate le dichiarazioni contenute nell’istanza del 09/03/2021 e la sussistenza dei requisiti, delibera di rilasciare all’iscritto una dichiarazione di assolvimento dell’obbligo formativo per l’anno 2020.

ESONERI

- Il Consiglio, vista ed esaminata l’istanza dell’Avv. * del 09/03/2021 e la documentazione allegata, visto l’art. 17 Reg. COA Pescara per la Formazione Continua, udito il relatore, delibera, per l’anno 2020, l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura del 50% dal 01/01/2020 al 31/12/2020, nonché, per l’anno formativo 2021, dal 01/01/2021 fino al 30/11/2021.

- Il Consiglio, vista ed esaminata l’istanza dell’Avv. * dell’08/03/2021 e la documentazione allegata, visto l’art. 17 Reg. COA Pescara per la Formazione Continua, udito il relatore, delibera l’esonero parziale dall’obbligo formativo nella misura del 50% per l’anno formativo 2021, dal 23/02/2021 al 31/12/2021, salvo ulteriori provvedimenti per il restante periodo di esonero per il quale l’iscritto dovrà presentare altra istanza.

5) QUESTIONI PRATICA (RELATORE GALASSO)

a) Il Consiglio,

letta l’istanza con la quale la dott.ssa *, iscritta al Registro dei Praticanti dal 15/10/2020, chiede l’esonero dalla frequenza della Scuola Forense per la frequenza del Master annuale di II livello in Diritto del Minore presso la Sapienza – Università degli Studi di Roma, le cui lezioni sono iniziate in data 01/03/2021;

vista la comunicazione con la quale la dott.ssa * trasmette la locandina da cui si evince che il termine delle lezioni del Master in Diritto del Minore è previsto al 31/01/2022;

vista l'ulteriore integrazione dell'istanza con l'invio del calendario aggiornato delle lezioni del Master del mese di marzo, il piano formativo, la ricevuta di pagamento e la mail di trasmissione del calendario;

udito il relatore;

delibera di esonerare la Dott.ssa * dalla frequenza della Scuola Forense dal 01/03/2021 al 31/01/2022, a condizione che la stessa consegua diploma o attestato finale del Master e provveda a depositarlo presso la Segreteria dell'Ordine al momento del rilascio.

b) Il Consiglio vista la pec della dott.ssa * in data 02/03/2021 e la successiva mail in data 11/03/2021, delibera non luogo a provvedere.

c) Il Consiglio, vista l'omessa notifica della delibera del COA 10/11/2020 al dott. * presso il domicilio professionale, delega il Cons. Galasso a chiedere delucidazioni al dominus, Avv. *, circa le ragioni della mancata ricezione della notifica.

6) OPINAMENTI

Il Consiglio, viste le richieste degli Avvocati di seguito indicati, esaminati i documenti prodotti a corredo, esprime i seguenti pareri:

Avv. * per * / diversi € 127.453,00 complessivamente per l'attività prestata in n. 5 procedimenti ciascuno di valore superiore ad € 1.000.000,00

il tutto come da separati e distinti provvedimenti.

7) DIFFERIMENTO ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio,

udito il relatore;

considerato l'aggravarsi della situazione pandemica;

ritenuto opportuno, al fine di evitare pericolosi assembramenti, verificare preventivamente la legittimità e la fattibilità di un'assemblea con collegamento da remoto degli iscritti su apposita piattaforma;

delibera di differire la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo al 28 aprile ore 10.00, in prima convocazione ed al 29 aprile ore 10.00 in seconda convocazione, eventualmente in modalità telematica, salvo ulteriore differimento all'esito di eventuale proroga del termine per l'approvazione da parte del CNF.

8) MODIFICA REGOLAMENTO OCC – INTEGRAZIONE RICHIESTA FONDO SPESE (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio,

udito il relatore;

considerato che il contratto con la Zucchetti Software Giuridico S.r.l. prevede, oltre al canone annuo, anche la quota unitaria per singola pratica aperta (per la quale l'indebitato ha accettato il preventivo e versato il contributo richiesto dall'OCC) dal Referente OCC ed assegnata al Gestore, pari ad € 70,00 oltre IVA;

ritenuto di dover porre detta spesa a carico del debitore istante, oltre al rimborso delle eventuali spese postali;

delibera di modificare l'art. 11, comma 6, del regolamento OCC sostituendo le parole "€50,00" con le parole "**€70,00 (oltre iva se dovuta)**" e inserendo, dopo l'ultimo periodo, le parole: "**L'istante è tenuto altresì al rimborso delle eventuali spese postali ove necessarie**".

Per effetto di quanto sopra, l'attuale testo è il seguente:

"Per tutti i soggetti che intendano accedere alle procedure di composizione della crisi è previsto per l'avvio della procedura prescelta il pagamento anticipato della somma di €200,00 (oltre iva) a titolo di acconto sul compenso finale oltre a **€70,00 (oltre iva se dovuta)** a titolo di anticipo rimborso spese. Gli importi debbono essere versati dal debitore istante al momento del deposito della domanda. **L'istante è tenuto altresì al rimborso delle eventuali spese postali ove necessarie.**"

Alle ore 19,20 il Cons. Salce si collega e partecipa alla seduta.

9) BILANCI CONSUNTIVO E PREVENTIVO OCF (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio,

vista la nota con la quale l'OCF ha trasmesso: bilancio consuntivo e conto consuntivo 2020; bilancio preventivo 2021; relazione al bilancio consuntivo 2020 e preventivo 2021; relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; comunicazione del CNF del 26/02/2021;

vista la richiesta al COA di esprimere via pec la propria decisione in merito; udito il relatore;

ne prende atto e nulla osserva.

10) TAR PESCARA - ADEMPIMENTI PRESENTAZIONE DOMANDE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE CIPRIANI)

Il Consiglio,

vista la comunicazione con la quale il Presidente del TAR – sezione staccata di Pescara:

- chiede la trasmissione dell'elenco aggiornato dei difensori iscritti nelle apposite liste dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato per la materia amministrativa e che per ogni giudizio sia documentata dal difensore detta iscrizione all'atto della presentazione della domanda di ammissione;

- ricorda che i patrocinatori sono tenuti ad osservare il disposto di cui all'art. 83, co. 3bis, del D.P.R. n. 115/2002, come integrato dall'art. 1, co. 783, della L. n. 208/2015 e, quindi, a presentare tempestivamente l'istanza di liquidazione del compenso e, comunque in tempo utile per l'udienza di discussione;

udito il relatore il quale riferisce che sono in corso interlocuzioni con la Segreteria del TAR per chiarimenti, delibera di trattare il presente argomento alla prossima seduta.

11) ATTIVAZIONE CASELLA PEC FALLCO PER GESTIONALE OCC

Il Consiglio, letta la richiesta pervenuta dal Referente OCC, Avv. Marco Sanvitale, di adozione di una casella PEC dedicata al gestionale FALLCO al costo di € 35,00 + IVA annuali, delibera in conformità della richiesta.

12) CRITICITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL PDP E PROPOSTE DI INTERVENTO DEL COA DI ROMA (RELATORE SASSANO)

E' pervenuta in data 09/03/2021 una comunicazione del Presidente del COA di Roma relativa alle disfunzioni del Portale Depositi Penali proponendo un documento congiunto a firma dei Presidenti COA.

Sono pervenute altresì nota del Presidente del COA di Catanzaro in adesione all'iniziativa del COA di Roma e la nota CNF 11/03/2021 relativa alla convocazione di una riunione per il 15 marzo p.v. finalizzata a verificare possibili soluzioni e correttivi da adottare.

Il Consiglio,

udita la relazione del Cons. Sassano;

preso atto della comunicazione del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, Avv. Antonino Galletti, e dell'allegato verbale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dell'11.2.2021;

condivisi i contenuti e gli obiettivi ivi indicati, stante la grave situazione causata dall'introduzione del c.d. Processo Penale Telematico senza un adeguato periodo di transizione, così come avvenuto invece per l'introduzione del Processo Civile Telematico, del Processo Amministrativo Telematico e del Processo Tributario Telematico, tanto che in numerosi Tribunali sono intercorsi protocolli interni tra Avvocatura e Dirigenza degli Uffici Amministrativi per ovviare alle numerose défaillances del sistema, causando nel contempo una disparità di modalità di deposito degli atti tra tribunale e tribunale;

evidenziato che nel processo penale sono in gioco i diritti dei cittadini e compressioni importanti della libertà individuali e patrimoniali che necessitano di una celere definizione delle controversie,

delibera

di richiedere urgentemente l'attivazione di un tavolo di confronto con il Ministero della Giustizia e la DGSIA, ripristinando al contempo le modalità di deposito degli atti previste dal codice di procedura penale in unione al deposito per via telematica, al fine di contribuire alla risoluzione delle problematiche evidenziate per un lasso temporale adeguato.

Il Consiglio delibera altresì di attivare in sede locale tutte le possibili interlocuzioni con la Procura della Repubblica di Pescara e delega a tal fine il Cons. Calista.

13) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA, CIPRIANI, CORCIONE, SALCE)

Il Consiglio,

letta l'istanza con la quale l'Avv. * chiede al COA di esprimere un parere "*...circa il comportamento che dovrebbe tenere un avvocato in sede di S.I.T. in merito alla facoltà di astensione ovvero all'obbligo di deporre...*"

considerando la ipotesi in cui: l'avvocato si sia trovato ad "assistere ad una discussione" tra la parte (assistita) ed una controparte; ed abbia reso nella immediatezza della discussione un parere verbale al proprio assistito "circa eventuali possibili risvolti processuali sull'accaduto";

premesso, in via generale, che il Coa non può rilasciare pareri su fatti specifici e circostanziati, ma solo su ipotesi astratte, si ritiene dover far

richiamo, nel caso prospettato, in primis, agli artt. 28 e all'art. 51 del vigente Codice Deontologico Forense che così recitano:

“Art. 28 dispone che sia *“dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato”*.

e:

“Art. 51 – La testimonianza dell'avvocato

1. *L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.*

2. *L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi.*

3. *Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo.*

4. *La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura”*.

Dovendo dare attenzione al parere richiesto, tali norme vanno combinate con gli artt. 197 cpp co. 1 lett. d) e 200 cpp, co. 1 lett. b)

“Art. 197 cpp. Incompatibilità con l'ufficio di testimone

1. *Non possono essere assunti come testimoni:*

[omissis]

d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice, pubblico ministero o loro ausiliario nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter (3). “

“Art. 200 cpp - Segreto professionale.

1. *Non possono essere obbligati a deporre [245 2c trans.] su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [331, 334]:*

b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici [222 4 coord.] e i notai (1);

[omissis]”.

Dato per noto che è dovere primario di ogni cittadino prestare testimonianza è, pure normativamente, previsto che alcune categorie (tra cui gli avvocati) possono godere di una deroga.

Va quindi individuato il limite che ciascun dovere (di testimonianza e di astensione) impone nel rispetto dell'altro.

Il tema ha trovato nel tempo ampio dibattito, e varie sono le ipotesi scrutinate, anche nel distinguo tra attività giudiziale e stragiudiziale.

A) Sulla facoltà di astensione dell'avvocato si è pronunciata anche la **Corte Costituzionale (Sent. 87/1987)**, illustrando, tra le altre cose, anche la finalità dell'istituto.

La facoltà di astensione deriva dalla disciplina sul segreto professionale, che consente all'avvocato di non testimoniare su quanto appreso nell'esercizio della professione.

Tale disciplina risponde all'esigenza di assicurare una difesa tecnica basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, che non può trovare vincolo nella obbligatoria trasferibilità di tale conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza.

Ciò per garantire la piena esplicazione del diritto di difesa: l'assistito deve sentirsi libero, e protetto, nel poter informare l'avvocato dei fatti e circostanze che conosce per consentire al suo patrocinatore l'esercizio di un efficace ministero difensivo.

Quindi, la facoltà di astensione dell'avvocato non costituisce un'eccezione alla regola generale dell'obbligo di rendere testimonianza, ma è espressione del, diverso, *principio di tutela del segreto professionale*.

La Consulta ha individuato i presupposti necessari affinché l'avvocato possa legittimamente astenersi dal rendere una testimonianza:

- il requisito *soggettivo* riguarda la *condizione dell'avvocato* che è chiamato a testimoniare, e consiste nell'essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio;
- il requisito *oggettivo* riguarda appunto *l'oggetto della deposizione*, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell'attività professionale.

L'avvocato può avvalersi della facoltà di astensione in relazione alle conoscenze acquisite in ogni fase dell'attività professionale, sia contenziosa, sia stragiudiziale.

Quindi, il presupposto oggettivo, connesso allo svolgimento dell'attività professionale, non può ritenersi circoscritto alla sola ipotesi in cui il legale abbia assunto la veste di difensore nel processo.

- B) Spetta, però, al Giudice il potere di sindacare la legittimità dell'opposizione del segreto e, qualora la giudichi infondata, può ordinare al teste di deporre: **Cass. Pen. 7440/2017; Cass. Pen. 13369/2011.**

La recente **Ordinanza della Corte di Cass., n. 27703 del 03.12.2020**, ha riordinato tali principi.

«La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio presuppone la sussistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo. Il primo, riferito alla condizione di avvocato di chi è chiamato a testimoniare, consiste nell'essere la persona professionalmente abilitata ad assumere la difesa della parte in giudizio. Il secondo requisito è riferito all'oggetto della deposizione, che deve concernere circostanze conosciute per ragione del proprio ministero difensivo o dell'attività professionale, situazione questa che può essere oggetto di verifica da parte del giudice»

L'Ordinanza chiarisce che la scelta dell'avvocato di astenersi "...non è sindacabile sotto il profilo dell'interesse del soggetto che ha articolato la prova testimoniale".

- C) Appare, a parere di questo COA, lecito concludere che:

1. Il codice deontologico forense prevede un *dovere* (e non una mera facoltà) di astensione nel caso in cui il legale sia chiamato a testimoniare su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti.
2. L'avvocato, esercitando la facoltà di astensione, tutela il segreto professionale.
3. L'avvocato può astenersi dal testimoniare anche in relazione a fatti non solo appresi in veste di difensore processuale, ma anche se appresi durante l'esercizio di attività stragiudiziale.
4. Il Giudice ha il potere di sindacare l'opposizione del segreto e, qualora la giudichi infondata, può ordinare al teste di deporre.

Nel caso prospettato, parrebbe che l'avvocato sia stato semplice "testimone" di uno scontro o un diverbio tra il proprio assistito e la sua controparte, ma, anche a ragione della carenza dei dati in ordine ai "fatti" su cui l'avvocato sarebbe chiamato a S.I.T., il parere non può rendere un'analisi più dettagliata.

Alle ore 20,25 il Cons. Cipriani si disconnette.

14) PROPOSTE CONVENZIONI (RELATORE SCHIONA)

Il Consiglio, udito il relatore, delibera:

- a) quanto alla proposta di convenzione della * per l'acquisto di mascherine Ffp2, delibera di non disporre la pubblicazione perché non di interesse ed attinente alla professione di avvocato;
- b) quanto alla proposta della * (forniture medico sanitarie) delibera di non disporre la pubblicazione perché non di interesse ed attinente alla professione di avvocato;
- c) quanto alla proposta della * (sviluppo piattaforme tecnologiche per il settore legale), delibera di non disporre la pubblicazione perché non ritenuta di interesse.

15) ISTANZA ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE AUSILIARI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA (RELATORE ZUCCARINI)

Il Consiglio,

vista la nota della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo relativa alla costituzione dell'Albo CTU e Commissari ad Acta;

vista la domanda di iscrizione nell'elenco trasmessa dall'Avv. * in data 23/02/2021;

udito il relatore;

considerato che dell'Avv. * è iscritto all'Albo degli Avvocati dal 09/05/1991 e che a carico dello stesso non risultano procedimenti disciplinari in corso;

nulla osta alla trasmissione della predetta domanda all'Ufficio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

16) ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORI CROCE, GALASSO, GIORDANO, RONCA, SABATINI, SCHIONA)

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, rilevato che l'istante non ha provveduto all'integrazione richiesta della certificazione consolare di cui all'art. 79,

comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 17/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, rilevato che l'istante non ha provveduto all'integrazione richiesta della certificazione consolare di cui all'art. 79, comma 2, DPR 30.05.02 n. 115, T.U., dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2020/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22/12/2020 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, rilevato che l'istante non ha provveduto all'integrazione richiesta, dichiara inammissibile la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 79 comma 3, DPR 30.05.02 n. 115, T.U. La richiesta può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art. 126 del DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 07/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, rilevato che in data 14/09/2020 è pervenuta comunicazione dalla Presidenza della sez. civile del Tribunale di Pescara con la quale è stato reso noto che l'Ufficio giudiziario, nella maggioranza dei Magistrati, ha modificato il proprio orientamento, con estensione della regola di cui all'art. 94, comma 2, DPR 115/2002 anche alle controversie civili, aderendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata; vista l'autocertificazione fornita, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per autorizzazione al rilascio del passaporto di minore dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 13/01/2021 e la documentazione fornita a corredo, rilevato che in data 14/09/2020 è pervenuta comunicazione dalla Presidenza della sez. civile del Tribunale di Pescara con la quale è stato reso noto che l'Ufficio giudiziario, nella maggioranza dei Magistrati, ha modificato il proprio orientamento, con estensione della regola di cui all'art. 94, comma 2, DPR 115/2002 anche alle controversie civili, aderendo ad una interpretazione costituzionalmente orientata; vista l'autocertificazione fornita, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria,

relativamente al procedimento di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per mantenimento dei figli dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 02/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge in considerazione della comunicazione pervenuta in data 14/09/2020 dalla Presidenza della sez. civile del Tribunale di Pescara secondo cui l'Ufficio giudiziario ha modificato il proprio orientamento con estensione della regola di cui all'art. 94 comma 2 DPR 30.05.02 n. 115, T.U. anche alle controversie civili, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per regolarizzazione del lavoro, pagamento di differenze retributive, ferie e permessi non goduti, emolumenti di fine rapporto dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro i sig.ri * e *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U., avendo il richiedente dichiarato e documentato che il proprio nucleo familiare di fatto non corrisponde a quello anagrafico, elemento questo che va considerato prevalente secondo la giurisprudenza, al fine di ritenere sussistenti i requisiti per l'ammissione al beneficio (Cass.Pen. sez. IV, sent. n. 45511/2016), salva diversa valutazione al definitivo da parte del Giudice.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 11/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento di credito ereditario dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 15/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello

Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione al pagamento di somme dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 17/02/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 02/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per responsabilità extracontrattuale ex art. 2054 c.c. dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 03/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la nomina di un amministratore di sostegno in favore del sig. * dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 03/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per richiesta di sentenza avente efficacia traslativa tra le parti ai sensi dell'art. 2932 c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata

in data 04/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di separazione dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per mutamento di sesso dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il *, ai sensi degli artt. 76, comma 4 e 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. 2020/* R.G. ex art. 337 quinquies c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 20,35 si disconnette il Cons Ronca.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Alle ore 20,38 si riconnette il Cons. Ronca.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Croce Maria, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese

dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo per canoni affitto e oneri condominiali dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per invalidità ordinaria dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA - SEZIONE LAVORO contro l' *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Galasso Monica in sostituzione del Cons. Giordano Gianluca e sulla base dell'esame da quest'ultimo effettuato, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2020 R.G. di separazione personale giudiziale dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2021 R.G. ex art. 710 c.p.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* del sig. * (nato a * il *) depositata in data 09/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Ronca Alba, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro la sig.ra *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata in * il *) depositata in data 08/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento n. */2021 R.G. ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 08/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Sabatini Chiara, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento

per risarcimento danni ex art. 2049 e 2051 c.c. dinanzi al GIUDICE DI PACE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

Il Consiglio, esaminate l'istanza n. 2021/* della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 09/03/2021 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Schiona Lucio, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per affidamento e mantenimento di minori dinanzi al TRIBUNALE DI PESCARA contro il sig. *, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

17) ISCRIZIONI-CANCELLAZIONI E PERMANENZE ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO (RELATORI CROCE, RONCA, CALISTA)

ISCRIZIONI ELENCO NAZIONALE DIFENSORI D'UFFICIO

Il COA, esaminata la domanda di iscrizione nell'elenco nazionale dei difensori d'ufficio, verificata la sussistenza del requisito di cui alla lettera a), comma 2, dell'art. 1 Regolamento CNF 12/07/2019 nonché l'assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento; delibera di richiedere l'integrazione per accertare l'assolvimento dell'obbligo formativo all'Avv. *.

18) RICHIESTE AUTORIZZAZIONI L. 53/94 (RELATORE TERRERI)

Il Consiglio

prende atto della richiesta dell'Avv. Bellonio Marco di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Terreri Daniela, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza l'Avv. Bellonio Marco alle notificazioni in proprio ai sensi della L. 53/94 e delega, a termini di regolamento, il Cons. Terreri a vidimare e numerare l'apposito registro con attribuzione del numero di autorizzazione 407.

19) VARIE ED EVENTUALI

a) Udita la relazione dei Consiglieri Avv.ti Cipriani e Tambone in merito al deposito delle istanze di opinamento, delibera di ripristinare il deposito in modalità telematica, ovvero all'indirizzo pec dell'Ordine, ferma restando l'accettazione anche in forma cartacea. Manda alla segreteria per l'invio di lettera informativa agli iscritti.

b) I Consiglieri Salce e Calista, in relazione alla delega ricevuta nella seduta dell'11/02/21, riferiscono che il problema ha trovato soluzione con provvedimento del Dirigente Amministrativo della Procura della Repubblica nei giorni immediatamente successivi.

Alle ore 21,00, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

Avv. Daniela Terreri

IL PRESIDENTE

Avv. Giovanni Di Bartolomeo